

Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2025, n. 17-983

Decreto legislativo n. 101/2020, articolo 51. Legge regionale n. 5/2010, articolo 3. Espressione del parere regionale per l'autorizzazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), alle operazioni di disattivazione del ciclotrone, di cui al Decreto Interministeriale (D.I.) del 15 giugno 2007, modificato da ultimo con D.I. del 12 settembre 2024 e relativo al nulla



Seduta N° 64

Adunanza 14 APRILE 2025

Il giorno 14 del mese di aprile duemilaventicinque alle ore 09:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI - Marco GALLO - Matteo MARNATI

DGR 17-983/2025/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 101/2020, articolo 51. Legge regionale n. 5/2010, articolo 3. Espressione del parere regionale per l'autorizzazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), alle operazioni di disattivazione del ciclotrone, di cui al Decreto Interministeriale (D.I.) del 15 giugno 2007, modificato da ultimo con D.I. del 12 settembre 2024 e relativo al nulla osta di categoria A per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, in capo alla Società Advanced Accelerator Applications Italy S.r.l. con sede nel Comune di Colleretto Giacosa.

A relazione di: (Marnati), Bussalino

Premesso che il decreto legislativo n. 101/2020, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom:

all'articolo 51, detta le disposizioni relative al rilascio del nulla osta per le pratiche di "categoria A", che comportano un rischio significativo derivante dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, prevedendo che lo stesso è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), di concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentiti l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e le regioni territorialmente competenti;

all'allegato XIV, disciplina la procedura per la cessazione della pratica oggetto di un nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Richiamato che l'articolo 3 della legge regionale n. 5/2010 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti" sancisce che:

al comma 2, la Giunta regionale esprime i pareri in merito alla richiesta dei suddetti nulla osta

all'impiego di sorgenti di categoria A, con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari;

al comma 3, per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri, le strutture regionali competenti si avvalgono dell'ARPA, delle ASL competenti per territorio e del Tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), della medesima legge regionale n. 5/2010.

Richiamato, inoltre, che, in attuazione all'articolo 4, comma 7, della suddetta legge regionale, la Giunta regionale con la deliberazione n. 65-2064 del 17 maggio 2011 ha definito le modalità di svolgimento delle attività e la composizione del Tavolo tecnico nucleare.

Preso atto che:

con nota prot. n. 168498 del 17 settembre 2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiesto anche alla Regione Piemonte di esprimere, entro il 16 dicembre 2024, il parere di competenza sull'istanza di disattivazione del ciclotrone, formulata con nota del 10 settembre 2024, ai sensi del sopracitato allegato XIV, dalla Società Advanced Accelerator Applications Italy (ADACAP) S.r.l. di Colletterto Giacosa, in possesso di nulla osta di categoria A per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti rilasciato con Decreto Interministeriale (D.I.) del 15 giugno 2007, modificato da ultimo con D.I. del 12 settembre 2024;

il MASE ha altresì invitato le Amministrazioni interessate a comunicare, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2024, la necessità di richiedere all'Istante eventuali integrazioni e chiarimenti in merito all'istanza presentata;

l'autorizzazione alle operazioni di disattivazione dell'installazione, in cui veniva svolta la pratica oggetto di un nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, è rilasciata, ai sensi del punto 4.12 dell'allegato XIV, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che, ai sensi del punto 4.1 del medesimo allegato, acquisisce il parere delle Amministrazioni e degli organismi tecnici di cui al sopracitato articolo 51;

il nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di cui ai sopra citati Decreti Interministeriali, in possesso della Società Società Advanced Accelerator Applications Italy (ADACAP) S.r.l. è relativo alla produzione, presso l'edificio F nel Bioindustry Park "Silvano Fumero", di radiofarmaci per uso medico diagnostico e terapeutico, con l'impiego di un acceleratore per protoni (ciclotrone) e la manipolazione di radionuclidi;

tale istanza ha per oggetto la dismissione del ciclotrone, che sarà spostato presso l'edificio U del Bioindustry Park e sarà riutilizzato dalla Società Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Italy (AAAMI) S.r.l.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Emissioni e Rischi Ambientali":

per l'istruttoria dell'istanza, quali espressione del Tavolo tecnico nucleare, ha individuato la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Pavone Canavese (nel cui territorio è ubicato fisicamente l'impianto);

per l'istruttoria della documentazione allegata all'istanza ha convocato ad un incontro in modalità online in data 30 settembre 2024 l'ARPA Piemonte, l'ASL TO4 la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Pavone Canavese;

poichè a seguito dell'istruttoria è emersa la necessità di chiedere chiarimenti ed integrazioni in relazione alle fasi di smontaggio, trasporto e rimontaggio del ciclotrone in altra sede, ai tempi previsti per lo smontaggio e per il montaggio in altra sede, alle modalità di trasporto dall'edificio F alla nuova sede (percorso, mezzi utilizzati e tempi previsti) e alla dose ai lavoratori addetti per tutte le suddette attività, con nota prot. n. 168832 del 7 ottobre 2024, ha comunicato al MASE la necessità che la Società proponente fornisse riscontro al riguardo.

Preso atto che tali chiarimenti ed integrazioni sono stati forniti nella relazione tecnica *"Integrazione volontaria all'istanza di nulla osta per AAAMI IMP/124, in merito alla conferma che è intenzione della società riutilizzare un ciclotrone usato, dismesso dall'impianto ADACAP IMP/77, da ricondizionare e adattare alle nuove esigenze a seguito del trasferimento presso AAAMI IMP/124"*

trasmessa, con nota del 6 novembre 2024, dalla AAAMI S.r.l.

Dato altresì atto che il sopra citato Settore “Emissioni e Rischi Ambientali”, constatata la presenza, in fase istruttoria, di quattro istanze delle Società ADACAP ed AAAMI S.r.l inerenti al nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A (quella di cui sopra, una della AAAMI S.r.l al piano terra dell’edificio U ed altre due della Società ADACAP S.r.l., di cui una nell’edificio I ed una al primo piano dell’edificio U):

ha formulato al MASE, con note prot. n. 140195 del 7 agosto 2024 e prot. n. 158264 del 20 settembre 2024, alcune richieste di chiarimenti e precisazioni in ordine agli aspetti amministrativi; si è confrontato con l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) su alcuni aspetti tecnici di carattere generale, in un incontro informale in modalità on line in data 18 ottobre 2024, cui hanno presenziato anche l’Arpa e la Città Metropolitana di Torino.

a seguito del riscontro fornito dal MASE, con note prot. n. 153706 del 10 settembre 2024 e prot. n. 178072 del 1° ottobre 2024 e del confronto con l’ISIN, ha provveduto a riavviare l’istruttoria tecnica delle istanze, chiedendo all’ARPA Piemonte, all’ASL TO4, alla Città Metropolitana di Torino ed al Comune di Pavone Canavese, con nota prot. n. 180171 del 24 ottobre 2024, di comunicare entro il successivo 6 novembre, eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti da trasmettere all’istante.

poiché a seguito dell’istruttoria è emersa la necessità di chiedere integrazioni per quanto attiene, tra l’altro, le valutazioni dosimetriche e le problematiche connesse alla compresenza di pratiche con impiego di sostanze radioattive nel medesimo edificio (edificio U), con nota prot. n. 191155 del 12 novembre 2024, ha formulato alle Società le richieste di chiarimenti e integrazioni.

Preso atto che la Società ADACAP S.r.l., con nota del 2 gennaio 2025, ha trasmesso il documento “*Relazione tecnica di risposta alle osservazioni della Regione Piemonte del 12/11/2024 con protocollo n. 00191155/2024 (prot.entrata MASE n. 0207088 del 13/11/2024), relative agli impianti ADACAP e AAAMI presso il Bioindustry Park di Colletterto Giacosa*”.

Dato atto che il sopra citato Settore:

con nota prot. n. 1804 dell’8 gennaio 2025, ha provveduto a inviare all’ARPA Piemonte, all’ASL TO4, alla Città Metropolitana di Torino ed al Comune di Pavone Canavese, chiedendo di comunicare, entro il 17 gennaio 2025, eventuali osservazioni sulla documentazione di cui trattasi o richieste di prescrizioni, ai fini dell’espressione dei pareri regionali ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n.101/2020 e dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 5/2010;

a fronte della nota prot. n. 8168 del 30 gennaio 2025, con cui ARPA Piemonte ha evidenziato l’esigenza di ulteriori approfondimenti, ha provveduto a farne richiesta alla ADACAP S.r.l. e alla AAAMI S.r.l., con nota prot. n. 16210 del 31 gennaio 2025.

Preso atto che queste ultime hanno fornito tali approfondimenti nella “*Relazione tecnica di risposta alle ulteriori osservazioni della Regione Piemonte protocollo n. 00016210/2025 del 31/01/2025, relative agli impianti ADACAP e AAAMI presso il Bioindustry Park di Colletterto Giacosa*” trasmessa con nota del 12 febbraio 2025.

Dato atto che, con nota prot. 26747 del 19 febbraio 2025, il Settore “Emissioni e rischi ambientali” ha invitato nuovamente l’ARPA Piemonte, l’ASL TO4, la Città Metropolitana di Torino ed il Comune di Pavone Canavese a fornire eventuali ulteriori osservazioni o richieste di prescrizioni con riferimento alla suddetta relazione.

Preso atto che ARPA Piemonte, con nota prot. n. 21323 dell’11 marzo 2025 ha trasmesso il parere tecnico per l’istanza di disattivazione del ciclotrone.

Dato atto che, dall’esame effettuato dal medesimo Settore “Emissioni e Rischi Ambientali” sulla documentazione agli atti, tenuto conto del parere dell’ARPA Piemonte di cui sopra, si rileva quanto segue:

- sono state stimate l’attività delle parti potenzialmente attivate del ciclotrone, sia tramite simulazioni con “metodi Monte Carlo” sia con misure su campioni prelevati sulla macchina stessa e nel bunker circostante, e le dosi agli operatori che si occuperanno di effettuare la caratterizzazione dei materiali;

- sono stati definiti i criteri per la gestione dei materiali, prevedendo l'allontanamento o il conferimento a ditta autorizzata;

- la fase di trasporto del ciclotrone dall'edificio F all'edificio U non è ancora completamente definita e nella documentazione si indicano un percorso ed una durata "presumibili".

Dato atto, pertanto, che, in conclusione, dall'esame della documentazione agli atti, in esito all'istruttoria tecnica, condotta dal suddetto Settore, secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 5/2010, tenuto conto del contributo dell'ARPA Piemonte, sussistono i presupposti per esprimere, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 101/2020, parere favorevole regionale al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di disattivazione del ciclotrone, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere comunicati all'ARPA Piemonte, non appena definiti con certezza, la data del trasporto del ciclotrone dall'edificio F all'edificio U, il mezzo di trasporto e il percorso utilizzati;

- dovrà essere specificato quanto del tempo impiegato per lo svolgimento della complessiva attività di trasferimento è dedicato al trasporto vero e proprio al di fuori dei due edifici F ed U;

- dovrà essere effettuata la valutazione dosimetrica degli addetti al trasporto;

- i materiali da allontanare dovranno essere resi disponibili per eventuali controlli dell'ARPA Piemonte.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di prendere atto dell'esito favorevole dell'istruttoria in premessa riportata e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 101/2020 e dell'articolo 3 della legge regionale n. 5/2010, all'autorizzazione alle operazioni di disattivazione del ciclotrone, di cui all'istanza presentata, ai sensi del punto 4.11 dell'Allegato XIV del citato decreto legislativo, dalla Società Advanced Accelerator Applications Italy (ADACAP) S.r.l. di Colletterto Giacosa, in possesso di nulla osta di categoria A per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti rilasciato con Decreto Interministeriale (D.I.) del 15 giugno 2007, da ultimo modificato con D.I. del 12 settembre 2024, nel rispetto delle prescrizioni in premessa riportate;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Emissioni e Rischi Ambientali", la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per il prosieguo di competenza;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Informazioni ambientali".

